Tribunale di Brindisi

Ufficio Lavoro

В giudice del lavoro dott. Maria Cristina Mattei, decidendo nel giudizio ex art. 700 с.р.с. promosso da , тарргеsentata e difesa dall'avv. S. Manca

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dai dott. Ostuni L., Longo G. e Schirinzi C. osserva quanto segue in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 10.12.2014, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere docente precaria e di aver superato nell'anno scolastico 2007/2008 l'esame di ammissione al IX ciclo della Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) presso l'Università di Bari per la classe di concorso 43/A e 50/A e di aver "congelato" la frequenza della SSIS in quanto ammessa ad un Dottorato di Ricerca presso l'Università Federico II di Napoli, conseguendo, successivamente, l'abilitazione per la classe di concorso A043 attraverso la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) presso l'Università di Bari - esponeva che nel maggio 2014 aveva presentato domanda di inserimento in occasione della riapertura dei termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativa al triennio 2014/2017, senza tuttavia essere inserita. Sulla base di tanto l'istante - ritenuta la sussistenza del fumus boni turis e ravvisato il periculum in mora nella urgente necessità di essere convocata per l'assunzione in ruolo o anche solo per incarichi temporanei - chiedeva l'immediato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Brindisi per il triennio 2014/2017 nelle classi di concorso A043 e A050.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GAE per la provincia di Brindisi; l'istante lamenta l'illegittimità del DM 235/2014 nella parte in cui non prevede che possano essere inseriti nelle GAE i docenti che, iscritti alla SSIS, non avendone potuto frequentare i corsi, si siano poi abilitati con il TFA ordinario.

Tanto premesso, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nella materia che occupa, ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e debba essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

La legge 341/1990 ha istituito, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, le c.d. SSIS (Scuole di Specializzazione all' Insegnamento Secondario), corso universitario

19y

biennale aperto ai laureati, al termine del quale gli iscritti avrebbero dovuto sostenere un esame il cui superamento costituiva titolo per l'accesso alle graduatorie permanenti istituite dalla legge n. 124/1999, costituenti modalità di immissione nei ruoli della scuola alternativa al concorso.

Fino al 2006 gli inclusi potevano, ai sensi della legge 143/2004, produrre o non produrre domanda ai fini dell'aggiornamento: se la domanda veniva prodotta, si rimaneva nella graduatoria con il punteggio aggiornato in base ai nuovi titoli nelle more conseguiti e agli anni di servizio maturati; se la domanda non veniva prodotta, si era cancellati per gli anni scolastici successivi, e successivamente, su domanda da presentarsi entro i termini di volta in volta fissati, si veniva reinseriti con il punteggio precedente.

Con la finanziaria per il 2007, legge 296/2006, le graduatorie come già istituite dalla legge n. 124/1999 e disciplinate dalla legge 143/2004, vennero trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE), ossia chiuse a miovi inserimenti, ma con espressa salvaguardia, nelle forme dell'inserimento con riserva, anche della posizione dei frequentanti i corsi SSIS (art 1 comma 605 lett. c legge 296/1996).

Dunque veniva previsto l'accesso alle graduatorie ad esaurimento non solo di quanti erano già abilitati, ma anche dei soggetti iscritti al ciclo SSIS una volta conseguita l'abilitazione ultimato il ciclo in corso.

Ciò in un momento storico in cui era in corso il IX ciclo SSIS per l'anno scolastico 2007/2008.

Con successiva legge 169/2009 di conversione del DL 137/2008, attesa l'attivazione del ciclo successivo, fu prevista la possibilità di accesso alle graduatorie ad esaurimento anche per coloro che avessero poi completato tale ciclo (art 5 bis comma 1 legge 169/2008 – DM 42/2009).

In tale contesto normativo i docenti già iscritti alla SSIS nell'a. s. 2007/2008, ma non frequentanti - a causa della concomitanza con il dottorato di ricerca, che aveva determinato il congelamento della loro iscrizionenon procedevano alla iscrizione nelle GAE.

Intervenuta l' abolizione delle SSIS, con DM 249/2010, in attuazione dell' art 2 comma 416 legge 244/2007, sono stati istituiti, quali nuovi corsi post lauream abilitanti, i TFA (tirocini formativi abilitanti), in concreto poi attivati con ritardo: ai docenti c.d. "congelati SSIS" - che, ammessi ai corsi SSIS, avevano, per cause varie, sospeso la frequenza a tali corsi - veniva garantito l'accesso ai TFA senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti e in sovrannumero (art 15 comma 17 DM 249/2010 - art 1 comma 19 DM 11.11.2011).

Tuttavia, ai sensi del DM 235/2014 (che - solo per il personale già inserito a pieno titolo e/o con riservaconsente ".... la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio; la conferma dell'iscrizione con riserva o lo
scioglimento della stessa; il trasferimento da una provincia all'altra...."), a tali docenti non viene oggi
consentita l'immissione nelle graduatorie ad esaurimento per la mancata pregressa presentazione di domanda
con riserva.

Tale è anche la situazione della ricorrente.

Infatti, l'istante ha superato il concorso di ammissione alla SSIS, ma ha sospeso la frequenza del corso perché vincitrice di un Dottorato di Ricerca alla conclusione del quale, non avendo potuto riprendere il percorso SSIS siccome abrogato, ha frequentato il TFA, conseguendo all' esito l'abilitazione.

L'istante ha dunque presentato (necessariamente in forma cartacea, a causa del suo mancato inserimento con riserva) la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali 2014/2017, che le è stata però respinta per mancata pregressa presentazione di domanda di ammissione con riserva.

Tale esclusione appare illegittima.

Ritiene infatti il giudicante, in adesione all'onentamento già formatosi nella giurisprudenza di merito, che gli abilitati TFA ammessi ai medesimi TFA per la ripresa e il completamento del percorso abilitante iniziato come SSIS, debbano essere equiparati agli abilitati SSIS e abbiano come tali diritto all' inserimento nelle graduatorie permanenti.

In tal senso depone la considerazione che agli ammessi alle SSIS è stato inizialmente consentito, a fronte di determinate esigenze, di sospendere la frequenza al corso, "congelando" la propria posizione, e successivamente, istituti i TFA quali nuovi percorsi abilitanti in luogo delle soppresse SSIS, è stato loro garantito l'accesso ai TFA stessi senza sostenere alcun esame, con conservazione dei crediti formativi acquisiti e in sovrannumero (art 15 comma 17 DM 249/2010).

Ne consegue che ai docenti così abilitati - ossia a quelli che, come la ricorrente, hanno conseguito l'abilitazione completando il percorso abilitante quale TFA dopo averlo iniziato come SSIS - va riconosciuto il medesimo diritto di accesso alle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, spettante agli abilitati SSIS.

Né l'accesso in questione può essere precluso dal mancato pregresso inserimento con riserva, posto che nessuna norma contenuta in fonte primaria imponeva in via generalizzata tale domanda, prevista unicamente, ex art I comma 605 lett. c) legge 296/1996, per gli scritti al corso SIIS 2007/2008.

Sul punto deve rilevarsi che il DM 235/2014 (e negli stessi termini precedentemente il DM 572/2013), laddove consente l'inserimento degli abilitati TFA già iscritti alle SSIS solo a condizione del pregresso inserimento con riserva, pone un presupposto non previsto da fonte primaria e in contrasto con la suddetta equiparazione agli abilitati SSIS come desumibile dalla complessiva normativa in materia.

Trattasi dunque di previsione arbitraria, che non si giustifica nemmeno con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Né, infine, il diritto in questione va escluso ai sensi dell'art. 9 comma 20 DL 13.5.2011 n. 70 convertito con legge 116/2011, invocato dal Miur a sostegno della legittimità del proprio operato.

Tale disposizione ha sostituito il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, prevedendo: "A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie,

e vi (My divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza ...".

Si tratta dunque di disposizione che riguarda in modo espresso i soli "nuovi inserimenti", come tale inidonea a prevalere sulla permanente possibilità di accesso secondo la precedente regolamentazione, come visto espressamente garantita in sede di trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento: agli iscritti al ciclo SSIS una volta conseguita l'abilitazione è stata garantita, per cui, attesa la suddetta equiparazione, va riconosciuta anche agli abilitati TFA già ammessi alle SSIS.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris.

Sussiste, poi, anche il periculum in mora, laddove si consideri che l'esclusione dalle graduatorie pregiudica alla ricorrente la possibilità sia di ottenere incarichi lavorativi annuali nei prossimi tre anni scolastici, sia di conseguire l'immissione in ruolo.

La domanda va quindi accolta con la conseguente condanna del MIUR ad inserire immediatamente la ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con i punteggi riconosciuti agli abilitati della SSIS.

Le spese di giudizio seguono al soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.O.M.

Ordina al MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Brindisi per gli anni scolastici 2014/2017 nelle classi di concorso A043 e A050.

Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.

Brindisi, 26.1.2015

Gudice del Lavoro Dott. Maria Chistina Mattei

Cancellia Care Constitute of Cancellia Cancell

Complete the